SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 5/B

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 18 Dicembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero — Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50	» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	All'Estero — Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 4/B *della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicata l'8 corrente, si deve leggere:*

a) *al terzo di rigo dello art. 3 del R.D.L. 6-12-1943 n.* 18/B*:*

« ragguagliato a mese »

invece di:

« ragguagliato a mesi »

b) *al sesto e settimo rigo del secondo comma dello art. 2 del R.D.L. 2-12-1943 n.* 18/B:

1. - per i liquori dai 31 ai 40 gradi L. 125 al litro
2. - per i liquori dai 41 in sù » 150 al litro

invece di:

1. - per i liquori dai 30 ai 45 gradi L. 125 al litro
2. - per i liquori dai 40 in sù » 150 al litro

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 24/B

Modifiche al R.D.L. 16 - 12 - 1942, n. 1498 relativo alle provvidenze a favore del personale dello Stato e degli enti ausiliari in dipendenza di offese belliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 16 dicembre 1942, n. 1498;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 2 del R.D.L. 16 dicembre

1942, n. 1498 è abrogato e viene sostituito dal seguente:

«La corresponsione della indennità giornaliera di cui al primo comma del presente articolo è sospesa per tutto il personale quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche».

Art. 2

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore col 1° gennaio 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 Dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — IUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 25/B

Facilitazioni per la fusione concentrazione e trasformazione di società.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge della imposta di registro e successive modificazioni:

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 5 marzo 1942, n. 192 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1942, n. 830;

Visto il R. D. L. 14 dicembre 1942, n. 1476, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1943, n. 214;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di prorogare i benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società allo intento di favorire il rafforzamento degli organismi industriali e commerciali;

Visto il R. Decreto Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto Legge 10 novembre 1943, n. 5/B

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Sottosegretario di Stato per le Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1943, stabilito dalla legge 5 aprile 1943, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 1944.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge, restando il Sottosegretario di Stato proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 26/B

Autorizzazione al Ministro delle Finanze di concedere la garanzia dello Stato su anticipazioni bancarie a favore di imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visio il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a concedere ad istituti di credito e di diritto pubblico la garanzia dello Stato fino ad un ammontare complessivo di un miliardo per anticipazioni ad imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati.

Art. 2

Le anticipazioni dovranno essere autorizzate dal Ministro delle Finanze sentito il Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro ed ove si tratti di imprese idroelettriche, anche il Ministro per i Lavori Pubblici

Art. 3

Lo stato concorrerà in misura non superiore al tre per cento al pagamento degli interessi sulle anticipazioni di cui all'art. 1.

La misura di tale concorso potrà variare caso per caso in rapporto ad un esame delle condizioni di ciascuna industria e della sua importanza ai fini nazio-

nali nonchè delle sue possibilità economiche, e verrà fissata di volta in volta con decreto del Ministro delle Finanze.

Art. 4

Entro tre anni dalla conclusione della Pace, sentiti gli istituti di credito interessati, il Ministro delle Finanze fisserà le condizioni e le scadenze per il consolidamento e l'estinzione delle anticipazioni.

Art. 5

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le norme complementari integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –.

Il presente decreto verrà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge restando autorizzato il Sottosegretario di Stato proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1943, n. 27/B

Aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose nelle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni; con il quale sono state approvate le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato e stabilite le norme per l'approvazione delle loro modificazioni

Visto il R.D.L. 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni, con il quale sono state approvate le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose nelle ferrovie dello Stato e stabilite le norme per l'approvazione delle loro modificazioni;

Visto il Testo Unico delle disposizioni di legge delle ferrovie concesse all'industria privata, tramvie ed automobili approvato con R.D.L. 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il R.D.L. 28 settembre 1939, n. 1828;

Visto il R.D.L. 12 marzo 1941, n. 142;

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di urgenti misure per adeguare le tariffe dei trasporti alla presente situazione economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione, d'intesa con i Sottosegretari di Stato per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di apportare aumenti di carattere generale nelle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato sino al limite massimo del 100 per cento, sulla base delle tariffe stabilite coi R.D.L. 22 dicembre 1938, n. 1927 per i viaggiatori, e 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 per i trasporti di cose.

Con provvedimento dello stesso Ministro, possono essere autorizzati aumenti della stessa misura di cui al precedente comma nelle tariffe per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose gestiti da enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, da società o da privati, vigenti ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1941, n. 142.

Art. 2

Per i maggiori proventi derivanti dall'applicazione degli aumenti di cni al primo comma dell'art. 1, restano ferme le disposizioni in vigore circa la totale devoluzione dei proventi alle ferrovie dello Stato.

Il maggior provento derivante dall'applicazione degli aumenti, che possono essere autorizzati per gli altri servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, a norma del secondo comma dello stesso art. 1, sarà devoluto alle rispettive amministrazioni o ditte esercenti.

Art. 3

I provvedimenti di cui al presente decreto entreranno in vigore col 1° gennaio 1944.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge, restando au-

torizzato il Ministro per le comunicazioni alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 16 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

DI RAIMONDO - JUNG - GORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1943.

Nomina del Commissario Straordinario per l'amministrazione temporanea dell'Istituto Assistenza Malattia Lavoratori.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la Legge 11 gennaio 1943 n. 138, con la quale è stato costituito l'Istituto per l'Assistenza di malattia ai lavoratori.

Visto il R.D.L. 21 agosto 1943 n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti Pubblici e nomina di Commissari straordinari.

Sulla proposta del Sottosegretario per l'Industria, Commercio e per il Lavoro.

Decreta

Art. 1

Il Dott. Livio Malfettani è nominato Commissario Straordinario per la temporanea amministrazione dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

Art. 2

Al Commissario Straordinario sono attribuiti tutti i poteri demandati dalla Legge 11 gennaio 1943, n. 138, al presidente e al Comitato Esecutivo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale.

Dal Comando Supremo, 7 dicembre 1943.

BADOGLIO — CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1943

Esami per procuratore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto gli art. 19-20 e 21 del R. D. L. 27-11-1933, n. 157 dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito, con modificazioni nella legge 22 gennaio 1943 n. 36, e gli artt. 15 e 16 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del R.D.L. citato;

Visto l'art. 1 n. 4 della legge 23-3-1940 n. 254 e gli artt. 1 e 6 del R.D.L. 13-5-1943 n. 509 che recano modificazioni all'Ordinamento Forense;

Art. 1

Il Decreto Ministeriale 12-8-1943 è abrogato e sostituito dal presente Decreto Ministeriale, salvo per quanto riguarda la tabella A.

Art. 2

Sono indetti gli esami per la professione di procuratore.

Essi si svolgeranno presso le sedi di Corti di Appello di Catanzaro, Messina, Catania, Palermo e Cagliari) e le relative prove scritte si terranno nei giorni 28,29 e 30 Marzo 1944 alle ore 9 antimeridiane.

Per le altre Corti sarà fissata altra data.

Art. 3

Le domande già presentate di ammissione agli esami dovranno essere ripetute. Le stesse redatte su carta da bollo da lire 8 dovranno essere presentate al competente ufficio entro il 30 gennaio 1944, corredate dei documenti indicati dall'art. 16 del R.D. 22-1-1934 n. 37.

Art. 4

Il numero massimo dei procuratori che a termini dell'art. 19 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 potranno essere iscritti complessivamente per concorso, nell'anno 1944, negli albi del distretto di ciascuna Corte di Appello, e la loro ripartizione nei singoli sono quelli stabiliti nell'allegato A del decreto ministeriale 12 agosto 1943.

Art. 5

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Bari, addi 18 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GIUSEPPE DE SANTIS

TESTI VITTORIO, *gerente* TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151